

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1057 del 21/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024 intestata a CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C. per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1098 del 21/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024 intestata a CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C. per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 08/08/2024;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, ecc.) contenute nella Relazione Acustica, datata 7 Dicembre 2023.*

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 08/11/2024 come integrata in data 18/11/2024, acquisita rispettivamente ai Prot. Unione 44819-46146 e da Arpae ai PG/2024/204902-209958, da CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 49857 del 10/12/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/224080, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 11/12/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 50110 e da Arpae al PG/2024/227575;

Considerato che con nota Prot. Com.le 166829 del 21/11/2024, acquisita al PG/2024/211710, il Comune di Cesena ha emesso il seguente nulla osta in merito all'acustica a conferma della prescrizione vigente: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 41/AUA/2023, con allegata una Relazione Acustica, datata 7 dicembre 2023 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.).”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 20/02/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 08/08/2024, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA SETTECROCIARI S.N.C. DI EVANGELISTI MIRCO E C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali sita nel Comune di Cesena, Via Settecrociari n. 2430."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 08/08/2024, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2024-4315 del 05/08/2024, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/08/2024 PGN 31877.

L'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)" dell'AUA sopra citata al paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" stabilisce la seguente prescrizione:

2. **"Entro 4 mesi dal rilascio dell'AUA il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, un progetto di adeguamento per cui l'altezza dei camini delle emissioni E2, E3, E4, E5, E6 (attualmente rispettivamente pari a 5 metri per E2 e a 7 metri per E3, E4, E5 ed E6) dovrà essere elevata fino a un metro oltre il colmo del tetto dell'edificio residenziale più alto nell'arco di 200 metri (quindi aumentata fino ad 8 metri), al fine di favorire una migliore dispersione degli inquinanti e quindi a maggior tutela, da un punto di vista igienico sanitario, dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze delle suddette emissioni. Tale progetto di adeguamento dovrà essere realizzato entro 4 mesi dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013".**

L'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito indicato:

- inserimento della nuova emissione E13 "Carteggiatura";
- innalzamento dell'altezza dei camini delle emissioni E2 "Cabina verniciatura autovetture", E3 "Cabina verniciatura interna autoveicoli industriali e carteggiatura", E4, E5 ed E6 "Cabina verniciatura interna autoveicoli industriali e carteggiatura" (richiesta avanzata in ottemperanza alla prescrizione n. 2. del paragrafo D. dell'Allegato A dell'AUA).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/207565 del 15/11/2024, aggiornata in data 18/12/2024 con PG/2024/230822, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2024/207567 del 15/11/2024, aggiornata in data 18/12/2024 con PG/2024/230831, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in

atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 24/01/2025 prot. n. 21577, acquisita al prot. PG/2025/14816 del 24/01/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con Prot. n. 0303851 del 18.11.2024, aggiornata con Prot. n. 0336786 del 19.12.2024, inerente ditta che effettua lavori di CARROZZERIA SU AUTOVEICOLI E VEICOLI INDUSTRIALI, esaminata la documentazione e le successive integrazioni trasmesse dalla Ditta CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC DI EVANGELISTI MIRCO E C. in merito alla domanda di modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale, in riferimento alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06), in Via Settecrociari n. 2430 a Cesena (FC), si esprime, per quanto di specifica competenza parere favorevole alla modifica di cui trattasi con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.

Con nota PG/2024/25429 del 10/02/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...”

Valutazioni tecnico normative

1 - EMISSIONE E13 carteggiatura

La lavorazione di carteggiatura è compresa nel punto 4.3.19 dei Criteri Criaer che prevedono la presenza di un impianto di abbattimento del materiale particellare ed un limite di emissione del materiale particellare pari a 10 mg/Nmc.

Gli allegati alla DGR 1769/10 al punto 4.1.8 identificano un limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc. La ditta dichiara di installare un sistema di abbattimento a cartucce con una superficie filtrante di 14 m²

Considerando una portata massima di 1100 Nmc/h la velocità di filtrazione risulterà di 0.022 m/s, quindi confacente con quanto previsto dall'allegato 3 dei Criteri Criaer.

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E13</i>	<i>carteggiatura</i>
<i>portata massima</i>	<i>1100 Nmc/h</i>
<i>altezza</i>	<i>9.5 m</i>
<i>durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,018 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>Materiale particellare</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali*

2 - In relazione alla seconda richiesta di modifica sostanziale, che prevede l'innalzamento di alcune emissioni, non si rilevano elementi ostativi.

Conclusioni - Non si rilevano ulteriori elementi ostativi in relazione alla modifica sostanziale richiesta dall'azienda nel rispetto dei limiti e prescrizioni sopra riportati".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la prescrizione n. 2 del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A dell'AUA sopracitata è parzialmente ottemperata, avendo la Ditta presentato il progetto di adeguamento delle altezze dei camini E2, E3, E4, E5 ed E6 di cui alla modifica sostanziale di AUA in oggetto ma non realizzato, pertanto tale prescrizione viene modificata come segue:

"Entro 4 mesi dal rilascio del presente aggiornamento di AUA il Gestore dovrà elevare l'altezza del camino della emissione E2 fino a 9 metri, e quelli delle emissioni E3, E4, E5, E6 fino a 10 metri, al fine di favorire una migliore dispersione degli inquinanti e quindi a maggior tutela, da un punto di vista igienico sanitario, dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze delle suddette emissioni. Entro la medesima scadenza l'avvenuta realizzazione delle altezze richieste per i camini citati, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Cesena e all'Azienda USL della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Cesena"

- la prescrizione n. 3 del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A dell'AUA sopracitata è ottemperata, avendo la Ditta comunicato con nota del 04/12/2024 avente PG/2024/219579 l'installazione di dispositivi contaore alle emissioni da E2 ad E11, pertanto tale prescrizione viene modificata come segue:

"I sistemi contaore delle emissioni E2, E3, E4, E5, E6 E7, E8, E9, E10 ed E11 dovranno essere dotati di sistema di registrazione da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 16."

- relativamente alla nuova emissione E13 "Carteggiatura" la Ditta dovrà comunicare la messa in esercizio dell'emissione e procedere con l'effettuazione dei tre monitoraggi previsti per la messa a regime della stessa.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione di AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha

consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2024 prot. 31877, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata, al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/11/2024 P.G.N. 44819, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 - CALDAIA CABINA VERNICIATURA AUTOVETTURE (220 kW a metano)

EMISSIONE E12 - CALDAIA CABINE VERNICIATURA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

(254 kW a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati alla Prima Tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di carrozzeria autoveicoli e veicoli industriali, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 – CABINA VERNICIATURA AUTOVETTURE

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	12.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	18.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

EMISSIONE E5 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

EMISSIONE E6 – CABINA VERNICIATURA INTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	16.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

EMISSIONE E8 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

EMISSIONE E9 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

EMISSIONE E10 – CABINA VERNICIATURA ESTERNA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E11 – TINTOMETRO E LAVAGGIO PISTOLE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) 50 mg/Nmc

EMISSIONE E13 – CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. **Entro 4 mesi** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA il Gestore dovrà elevare l'altezza del camino della **emissione E2 fino a 9 metri**, e quelli delle **emissioni E3, E4, E5, E6 fino a 10 metri**, al fine di favorire una migliore dispersione degli inquinanti e quindi a maggior tutela, da un punto di vista igienico sanitario, dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze delle suddette emissioni. Entro la medesima scadenza **l'avvenuta realizzazione** delle altezze richieste per i camini citati, **dovrà essere comunicata** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Cesena e all'Azienda USL della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Cesena.
3. I sistemi contaore delle **emissioni E2, E3, E4, E5, E6 E7, E8, E9, E10 ed E11** dovranno essere dotati di **sistema di registrazione** da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 16.
4. Devono essere impiegati solo **prodotti vernicianti** con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.
5. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "*Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno*" (art. 275, e punto 12 della Parte II e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), che comprende le **emissioni convogliate E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. Il consumo massimo teorico di solvente è pari a 5,7 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è pari a 5,7 ton/anno;
 - e. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà

effettuare, almeno una volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite delle emissioni convogliate, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contatore di cui al precedente punto 3.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;

- f. I consumi mensili di prodotti per verniciatura (diluente nitro, fondo, vernice ad acqua, trasparente, vernice a basso contenuto di SOV, vernice poliuretanica), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 16;
 - g. Il quantitativo di solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 16., ogniquale volta sia usato per svolgere l'attività.
6. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E13**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 7. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E13** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
 8. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 6.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 7.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
 9. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E13** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
 10. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 9., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 ed E13, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 13. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
13. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 14. I consumi di filo per saldatura e di prodotti a base di stirene (gelcoat, resina), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 16.; tali consumi non devono essere superiori a 200 kg di filo per saldatura e a 1.000 kg di prodotti a base di stirene (gelcoat, resina) all'anno.

15. Nelle lavorazioni di ripristino delle furgonature devono essere impiegati **prodotti a base di stirene** (gelcoat, resina) con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
16. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 3.
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti per verniciatura (diluente nitro, fondo, vernice ad acqua, trasparente, vernice a basso contenuto di SOV, vernice poliuretanica), validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5. lettera f), relativamente agli impianti di cui alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11;
 - dovrà essere annotato il quantitativo di solvente recuperato e reimpresso come solvente nel processo, ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività, come richiesto al precedente punto 5 lettera g), relativamente agli impianti di cui alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E11;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo per saldatura e di prodotti a base di stirene (gelcoat, resina), validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 14.
17. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

18. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 ed E13 deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI

10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

20. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il

piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

21. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

Temperatura e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

22. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della

diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.